Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 13 febbraio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, *Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 13 FEBBRAIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 (dalla serie 1ª/1982 alla serie 25ª/1982), emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 e al decreto ministeriale 21 marzo 1973, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita il 21 gennaio 1974.

(214)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **979.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dallo esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con annesso scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

ACCORDO TRA L'ITALIA ED IL GHANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.

I Governi della Repubblica italiana e del Ghana, animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » significa attività professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio ed altri documenti relativi al trasporto di passeggeri e di merci.

2. Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Ghana, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

3. Per « imprese del Ghana » si intendono lo Stato del Ghana e gli enti pubblici del Ghana sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti nel Ghana e non residenti in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi del Ghana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio del Ghana.

Articolo 2.

1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, il Ghana e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese del Ghana esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. Il Governo del Ghana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Ghana, l'Italia e gli altri Paesi,

effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Ghana.

3. L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese del Ghana di navigazione marittima ed aerea che partecipano a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 3.

Il presente accordo è soggetto a ratifica o approvazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Le sue clausole si applicheranno ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea a partire dal 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale avrà luogo la predetta notificazione reciproca.

Articolo 4.

Il presente accordo rimarrà in vigore senza limite di tempo, ma potrà essere denunciato da una delle Parti con comunicazione scritta all'altra parte. L'accordo cesserà di avere effetto il 1° gennaio successivo allo scadere di un periodo di 6 mesi dalla data della comunicazione.

FATTO in duplice esemplare ad Accra il 23 agosto 1968 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Luigi GASBARRI

Per il Governo
della Repubblica del Ghana
A. A. AFRIFA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF GHANA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF THE REVENUES RESULTING FROM THE EXERCISE OF MARITIME AND AIR NAVIGATION.

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Ghana, desirous to conclude an agreement between the two Countries to avoid double taxation on the revenues resulting from the exercise of maritime and air navigation, have agreed as follows:

Article 1.

1. In this agreement, « exercise of maritime and air navigation » means the professional exercise of the activity of transport by sea and by air of persons, animals, freight and mail, carried out by proprietors, lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of travel tickets and other documents relating to the transport of passengers and goods.

2. « Italian enterprise » means the Italian State and Italian public bodies whether of national or local character, the individuals residing in Italy and not residing in Ghana, as well as the companies incorporated under the Italian law and having the seat of their actual management in the territory of the Republic of Italy.

3. « Ghanaian enterprise » means the State of Ghana and Ghanaian public bodies, whether of national or of local character, the individuals residing in Ghana and not residing in Italy, as well as the companies incorporated under the Ghanaian law and having the seat of their effective management in the territory of the Republic of Ghana.

Article 2.

1. The Italian Government undertakes to exempt the revenues resulting from the exercise of maritime and air navigation between Italy, Ghana and other Countries, carried out under the national flag of Ghana by Ghanaian enterprises engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenue taxable in Italy.

2. The Ghanaian Government undertakes to exempt the revenues resulting from the exercise of maritime and air navigation between Ghana, Italy and other Countries, carried out under the national flag of Italy by Italian enterprises engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenues taxable in Ghana.

3. The fiscal exemption foreseen in paragraphs 1 and 2 of this article shall be extended to the Italian and Ghanaian enterprises participating in a « pool », or operating jointly with other concerns not covered by this agreement, or operating in an international maritime or air transport organisation, provided that such exemption shall be limited to the revenues derived by the said enterprises.

Article 3.

The present agreement shall be subject to ratification or approval and shall come into force fifteen days after the exchange of the instruments of ratification or approval. Its provisions shall be applied to revenues derived from maritime and air navigation as from the 1st january of the solar year in which the mutual notification takes place.

Article 4.

The present agreement shall continue in force indefinitely, but may be terminated by either party by giving six months written notice to the other. There upon, the agreement shall cease to have effect as at the first of january of the year immediately following the expiry of the six months notice.

DONE in duplicate in Accra the 23 day of august 1968 in the English and Italian languages both texts being equally authoritative.

For the Republic of Italy
Luigi GASBARRI

For the Republic of Ghana
A. A. AFRIFA

SCAMBIO DI NOTE

Roma, 30 giugno 1972

Signor incaricato d'affari,

ho l'onore di riferirmi all'accordo tra l'Italia ed il Ghana contro le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea e marittima concluso ad Accra il 23 agosto 1968 e la ringrazio per quanto ha voluto comunicare in data odierna circa la decisione

adottata dal Governo della Repubblica del Ghana di accettare di protrarre la retroattività dell'accordo in questione al 1° gennaio 1961.

Di conseguenza ho l'onore di proporre che all'articolo 3 dell'accordo stesso venga aggiunto il seguente comma.

Nel testo italiano:

« I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961, ed il 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti predetti ».

Nel testo inglese:

« Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the payment of taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of january 1961 to the first of january of the solar year in which the said instruments are exchanged ».

Qualora il Governo del Ghana concordi su quanto precede, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che la Signoria Vostra mi invierà in risposta costituiscano uno scambio di note che entrerà in vigore contemporaneamente al summenzionato accordo, del quale costituirà parte integrante.

Voglia gradire, signor incaricato d'affari, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Signor J. A. ASMAH
Incaricato d'affari della Repubblica del Ghana
ROMA

30th June, 1972

Mr. Minister,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 30th june, 1972 the contents of which are as follows:

« Mr. chargé d'affaires,

I have the honour to refer to the agreement between Italy and Ghana against double taxation on income deriving from air and sea navigation, signed in Accra on 23rd august, 1968 and I thank you for the information you gave me today, regarding the decision taken by the Government of the Republic of Ghana to accept the extension of the retroactivity of the agreement to 1st january 1961.

Consequently, I have the honour to propose that the following paragraph be added to article 3.

In the Italian text:

« I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961 ed il 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti predetti ».

In the English text:

" Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the payment of taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of january 1961 to the first of january of the solar year in which the said instruments are exchanged ".

Should the Government of Ghana accept the above, I have the honour to propose that this letter and the letter you will send me in reply should form an exchange of letters which will enter into force together with the above-mentioned agreement, thus completing the article.

Please accept, Mr. chargé d'affaires, the assurances of my highest consideration ".

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Republic of Ghana agrees to the above.

Please accept, Mr. Minister, the assurances of my highest consideration.

J. A. ASMAH
Chargé d'affaires
Embassy of the Republic of Ghana

H.E. sen. prof. Giuseppe MEDICI,
Ministry of foreign affairs,
ROME

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1973.

Variazione alla composizione della commissione medica provinciale di Avellino di cui all'art. 81 del codice della strada.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1971, registro n. 5, foglio n. 137, con il quale sono state apportate variazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Avellino nominata con il citato decreto ministeriale 21 marzo 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Avellino;

Esaminata la proposta del medico provinciale di Avellino di cui alla lettera n. 2478 del 22 giugno 1973;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Avellino risulta composta dai seguenti membri:

il medico provinciale;

l'ufficiale sanitario titolare dell'ufficio comunale di igiene;

ten. col. medico in s.p.e. Coletta Vincenzo.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1973
Registro n. 10 *Trasporti, foglio n.* 125

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1973.

Modificazione del prezzo di vendita dei « buoni risposta internazionali ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale stipulata a Tokyo il 14 novembre 1969 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1433;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La voce n. 22 della tabella n. 2, allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

22 - Buoni risposta internazionali: L. 140.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1973

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1974
Registro n. 1 *Poste e telecom., foglio n.* 318

(1028)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1973.

Aumento dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione a favore delle società S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, e prorogata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, che determinò i contratti di tipo « A », « A-1 », « B » e « C », disciplinanti i rapporti tra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956, e 10 dicembre 1968, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con il quale fu approvato l'aumento del 20,97% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972 con il quale fu approvato l'aumento del 5,90% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1972;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data 23 novembre 1972, con le quali fu richiesta la revisione dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1972 e da avere effetto dal 1° gennaio 1973;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 17 novembre 1973 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 7,37% con decorrenza dal 1° gennaio 1973;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 i contributi iniziali di impianto ed i canoni di noleggio e manutenzione, in vigore dal 1° gennaio 1972, vengono aumentati del 7,37% (sette e trentasette per cento).

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « A » - « B » (allegato 1) e « A-1 » - « C » (allegato 2), le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1973

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO 1

Tabella « A »-« B »

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1973.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo di noleggio e manutenz.
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	450.412	820.504
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	837.718	1.540.598
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	929.527	1.686.918
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	625.420	1.202.070
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	278.276	525.005
F	Ricevitori RT per onde medie	255.328	522.138
G	Ricevitori RT per onde corte	269.677	547.952
H	Ricevitori RT di emergenza . .	80.326	163.519
I	Radiogoniometri	525.005	895.096
L	Apparati di autoallarme . . .	309.840	585.256
M	Manipolatori automatici . . .	37.289	60.237
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella A1-C	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella A1-C	

ALLEGATO 2

Tabella « A-1 »-« C »

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A-1 »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1973.

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	152.045
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	298.365
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	309.840
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	272.544
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	63.110
F	Ricevitori RT per onde medie . . .	143.445
G	Ricevitori RT per onde corte	146.305
H	Ricevitori RT di emergenza	40.164
I	Radiogoniometri	111.882
L	Apparati di autoallarme	123.356
M	Manipolatori automatici	5.732
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	51.636
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	74.586

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cerebrovital », flacone sciroppo da g 200, a nome della ditta Prodotti farmaco vitaminici Pro-Vit, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 4363/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 5 gennaio 1955 con il quale veniva registrata al n. 920 la specialità medicinale denominata « Cerebrovital » sciroppo a nome della ditta Prodotti farmaco vitaminici Pro-Vit, con sede in Genova, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio biochimico Emmebi del professor M. Brambilla di Genova;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa

di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cerebrovital » sciroppo nella preparazione flacone × 200 gr, registrata al n. 920 in data 5 gennaio 1955 a nome della ditta Prodotti farmaco vitaminici Pro-Vit di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(983)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Sarzana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 71 del 23 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 16 novembre 1970, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Sarzana ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Sarzana: dal 16 giugno 1971 al 12 agosto 1971;

Ameglia: dal 1° agosto 1973 al 29 settembre 1973;

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, numero 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni ed al decreto ministeriale sopracitato è pervenuto un ricorso collettivo, che deve dichiararsi irricevibile per incertezza assoluta delle persone che lo hanno sottoscritto;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Il ricorso proposto è irricevibile per i motivi di cui alle premesse.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Sarzana è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

(978)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Misulfin » compresse, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 4368/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1962, con il quale venne registrata ai numeri 16417 e 16417/A la specialità medicinale denominata « Misulfin », rispettivamente compresse e categoria sciroppo, a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Campaldino, 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta A.P.O. (Antibiotic Pharm Organisation) di Milano;

Visto il proprio decreto n. 3867/R del 31 dicembre 1962, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della specialità medicinale suddetta, limitatamente alla categoria sciroppo, distinta col numero di registrazione n. 16417/A;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Misulfin » nella preparazione compresse, registrata al n. 16417 in data 11 dicembre 1962 a nome della ditta Farmaceutici Nistri, con sede in Pisa, via Campaldino, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(988)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1974.
Misure del diritto speciale su benzina, petrolio e gasolio, istituito nella zona franca comprendente i comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con la quale è stata istituita una zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia, in cui vige un regime fiscale agevolativo prorogato, da ultimo, con legge 27 dicembre 1973, n. 846;

Visto l'art. 1 della legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo, i cui territori ricadono nella precitata zona, per tutta la durata del regime di zona franca di cui sopra si è fatto cenno e limitatamente ai contingenti precisati dalle norme vigenti, di un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovraimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra;

Visto l'art. 3 della citata legge n. 762/1973, secondo il quale deve essere determinato, sentito il comune interessato, dal Ministro per le finanze, con apposito decreto avente validità biennale, la misura del diritto sopra menzionato, entro i limiti di L. 30 al litro per la benzina; L. 15 al litro per il petrolio ed il gasolio; del venti per cento del valore degli altri generi sopra indicati, sentito, per tali generi, il comitato dei prezzi della provincia di Gorizia;

Constatato:

che i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non hanno ritenuto di esprimere il proprio parere in ordine alla misura del predetto diritto speciale;

Considerato:

che il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia non deve esprimere alcun parere per quanto concerne i generi indicati nell'art. 3, lettera *a*), della legge 1° novembre 1973, n. 762;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale di cui trattasi in ordine alla benzina, al petrolio ed al gasolio, atteso che tali generi stanno per essere distribuiti in regime agevolativo;

Decreta:

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 1 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è stabilita, per i generi di cui alla lettera *a*), dell'art. 3 della stessa legge, in L. 30 al litro per la benzina ed in L. 15 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Le misure del diritto speciale sopra citato, riportate nel presente decreto saranno applicate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, per tutto il periodo in cui vigerà nei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo il regime di zona franca, ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.

L'intendente di finanza di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(1189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1974, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1219)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1974, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.071.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1220)

Autorizzazione all'ente morale « Opera assistenza malati impediti », con sede in Firenze, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1973, registro n. 34 Interno, foglio n. 4, l'associazione « Opera assistenza malati impediti », con sede in Firenze, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare una eredità disposta in suo favore dalla defunta Margherita Marini e consistente in un appartamento sito in Trieste al sesto piano dello stabile segnato ai civici n. 28 di via Matteotti e n. 6 di via Luciani.

(1221)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 370, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 giugno 1968 dalla prof.ssa Lizio Pietra, avverso la nota 411 del 14 giugno 1968 con la quale il preside della scuola media « D'Alcantres » di Barcellona, presidente della commissione di esami di licenza media presso la scuola media « A. Milieri » di Novara di Sicilia, ha disposto l'esonero della stessa professoressa dall'incarico di commissaria agli esami della sessione estiva, per l'anno scolastico 1967-68.

(1041)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1973, registro n. 95 Pubblica istruzione, foglio n. 289, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professor Alì Giovanni, avverso la decisione emessa il 16 novembre 1968 dalla commissione ex art. 5 della legge 19 gennaio 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Siracusa, decisione riguardante il conferimento dell'insegnamento di legislazione sociale per 6 ore settimanali nell'istituto tecnico femminile di Siracusa al prof. Trapanese Vincenzo, a titolo di completamento di un precedente incarico triennale conferito al medesimo insegnante presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Siracusa.

(1172)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 382, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 giugno 1970 dalla prof.ssa Beber Rita, avverso il provvedimento n. 19743 del 29 dicembre 1969, adottato dal provveditore agli studi di Trento circa la nomina per due ore in più di insegnamento di applicazioni tecniche presso la scuola media di Lavis a decorrere dal 1° gennaio 1970 anzichè dal 1° ottobre 1969.

(1039)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 383, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 16 giugno 1970 dalla prof.ssa Palumbo Lo Fermo Antonia, per l'annullamento del provvedimento n. 10866/C con il quale la commissione ricorsi, operante presso il provveditore agli studi di Caltanissetta, ha respinto il ricorso gerarchico avverso la mancata assegnazione di incarico di applicazioni tecniche per l'anno scolastico 1969-70.

(1040)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 377, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti il 10 febbraio 1969 e il 15 marzo 1968 dalla professoressa Nanni Maria Luisa, avverso le decisioni rispettivamente del 3 novembre 1967 e del 20 gennaio 1967 del provveditore agli studi di Teramo per la mancata nomina di supplenza annuale per l'insegnamento di materie letterarie presso la scuola media « G. Parrozzani » di Isola del Gran Sasso.

(1042)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1973, registro n. 95 Pubblica istruzione, foglio n. 291, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Antonio Armando Perrella, avverso il provvedimento 10 gennaio 1967, n. 19, del preside dell'istituto tecnico industriale statale di Campobasso, riguardante la mancata nomina dell'interessato ad un posto di magazziniere in ruolo presso l'istituto suddetto e l'assunzione temporanea di un magazziniere fuori ruolo.

(1173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660,50	660,50	660 —	660,50	—	660,50	660,40	660,50	660,50	660,50
Dollaro canadese	673,50	673,50	672,50	673,50		673,50	673,25	673,50	673,50	673,50
Franco svizzero	204,54	204,54	204,90	204,54	—	204,50	204,50	204,54	204,54	204,54
Corona danese	100,85	100,85	100,75	100,85	—	100,80	100,85	100,85	100,85	100,85
Corona norvegese	112,83	112,83	112,80	112,83	—	112,85	112,95	112,83	112,83	112,83
Corona svedese	139,95	139,95	139,75	139,95	—	139,90	139,90	139,95	139,95	139,95
Fiorino olandese	230,75	230,75	230,80	230,75	—	230,70	230,62	230,75	230,75	230,75
Franco belga	15,89	15,89	15,93	15,89	—	15,88	15,8950	15,89	15,89	15,89
Franco francese	131,86	131,86	132 —	131,86	—	131,85	131,90	131,86	131,86	131,86
Lira sterlina	1484 —	1484 —	1485 —	1484 —	—	1484,05	1484,70	1484 —	1484 —	1484 —
Marco germanico	240,20	240,20	240,10	240,20	—	240,20	240,05	240,20	240,20	240,20
Scellino austriaco	32,64	32,64	32,60	32,64	—	32,62	32,66	32,64	32,64	32,64
Escudo portoghese	25,166	25,166	25,20	25,166	—	25,16	25,2150	25,166	25,16	25,16
Peseta spagnola	11,196	11,196	11,24	11,196	—	11,18	11,2050	11,196	11,19	11,19
Yen giapponese	2,237	2,237	2,24	2,237	—	2,23	2,2350	2,237	2,23	2,23

Media dei titoli dell'8 febbraio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	104,275
Redimibile 3,50% 1934	99,300
» 3,50% (Ricostruzione)	92,075
» 5% (Ricostruzione)	99,025
» 5% (Riforma fondiaria)	97 —
» 5% (Città di Trieste)	99,125
» 5% (Beni esteri)	96,375
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,975
» 5,50% » » 1968-83	92,900
» 5,50% » » 1969-84	92,925
» 6% » » 1970-85	97,700
» 6% » » 1971-86	97,825
» 6% » » 1972-87	97,300
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	101,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,600
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,800
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,650
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,450
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,100
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,275
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	99,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	660,45
Dollaro canadese	673,375
Franco svizzero	204,52
Corona danese	100,85
Corona norvegese	112,89
Corona svedese	139,925
Fiorino olandese	230,685
Franco belga	15,892
Franco francese	131,88
Lira sterlina	1484,35
Marco germanico	240,125
Scellino austriaco	32,65
Escudo portoghese	25,19
Peseta spagnola	11,20
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 ottobre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2649/73, n. 2688/73, n. 2719/73, n. 2783/73, n. 2848/73 e n 2916/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-10-73 al 2-10-73	dal 3-10-73 al 5-10-73	dal 6-10-73 al 7-10-73	dall'8-10-73 al 12-10-73	dal 13-10-73 al 19-10-73	dal 20-10-73 al 26-10-73	dal 27-10-73 al 31-10-73
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	2.484,38	2.484,38	2.135,00	2.135,00	2.258,13	2.468,13	2.156,25
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	6.306,88	6.306,88	6.306,88	6.454,38	6.454,38	6.454,38	6.454,38
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	2.484,38	2.484,38	2.135,00	2.135,00	2.258,13	2.468,13	2.156,25
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	2.484,38	2.484,38	2.135,00	2.135,00	2.258,13	2.468,13	2.156,25
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	6.306,88	11.467,50	11.467,50	11.735,00	11.735,00	11.735,00	11.735,00
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	6.306,88	11.467,50	11.467,50	11.735,00	11.735,00	11.735,00	11.735,00
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.240,63	3.240,63	2.785,00	2.785,00	2.945,00	3.219,38	2.812,50
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.484,38	2.484,38	2.135,00	2.135,00	2.258,13	2.468,13	2.156,25
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.240,63	3.240,63	2.785,00	2.785,00	2.945,00	3.219,38	2.812,50
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.484,38	2.484,38	2.135,00	2.135,00	2.258,13	2.468,13	2.156,25
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.240,63	3.240,63	2.785,00	2.785,00	2.945,00	3.219,38	2.812,50
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2.484,38	2.484,38	2.135,00	2.135,00	2.258,13	2.468,13	2.156,25
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	3.086,25	3.086,25	2.652,50	2.652,50	2.805,00	3.066,25	2.678,75

(992)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso, per titoli e per esami, a tre posti di agente tecnico in prova della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 18 dicembre 1971, concernente alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Considerato che un posto lasciato libero da un dipendente della carriera del personale ausiliario tecnico, che ha usufruito dei benefici della suddetta legge 24 maggio 1970, n. 336, deve essere portato in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo dell'Istituto nella riunione del 22 dicembre 1973;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e l'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso e necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso della licenza elementare;

6) sia in possesso della patente di guida per autoveicoli almeno di categoria *C* ad uso privato;

7) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

8) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

9) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1438, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti *prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina* d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per cause di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 4.

Domande di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale - Via Liszt, 21 - Roma (E.U.R.), a mezzo raccomandata entro il termine di sessanta giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dello istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, sede di uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

m) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito: il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso altra pubblica amministrazione, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso).

I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove di esame

L'amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova di scrittura sotto dettato, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alla prova di idoneità tecnica, verrà data direttamente ai concorrenti con notificazione individuale, con preavviso di almeno quindici giorni per la prova di scrittura e di almeno venti giorni per la prova di idoneità tecnica.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato ed in una prova di idoneità tecnica.

La prova di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e nella conoscenza delle varie parti del motore e della segnaletica stradale più aggiornata.

Alla prova di idoneità tecnica saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 6/10 nella prova di scrittura.

Per superare la prova di idoneità tecnica il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova di idoneità tecnica e che intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa - Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dello art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente di una amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.
Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *m*), trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 11.
Valutazione dei titoli

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove si stabilirà la ripartizione tra prova di scrittura, prova di idoneità tecnica e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *m*).

Art. 12.
Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quella in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del titolo stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva;

i) copia autenticata della patente di guida per autoveicoli.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che rivestono la qualifica indicata al punto 8) dell'art. 3, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d)*, *f)*, *g)*, del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 500, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b)*, *f)*, *h)*, del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 14.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati agenti tecnici in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la commissione per il personale, con la qualifica di « agente tecnico » della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di agente tecnico della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(822)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 16ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dello esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che l'ispettore generale Carbone dott. Francesco, membro della 16ª sottocommissione, non può più svolgere il proprio incarico per motivi di servizio, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione Musci dott. Pasquale viene nominato membro della 16ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione dell'ispettore generale Carbone dott. Francesco, il quale ha rinunciato all'incarico per motivi di servizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1973
Registro n. 40 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 259

(1059)

Sostituzione del segretario aggiunto della 28ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dello esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore di sezione Stentella Liberati dott.ssa Rossana in Gasbarri, segretario aggiunto della 28ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerata dall'incarico per motivi di salute, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Damia dott.ssa Giovanna è nominata segretario aggiunto della 28ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del direttore di sezione Stentella Liberati dott.ssa Rossana in Gasbarri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1973
Registro n. 67 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 268

(1064)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1973, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 111, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Camino dott. Mario, dirigente superiore.

Componenti:

Bruzzese dott. Benedetto, primo dirigente;
Nardi dott. Vittorio, primo dirigente;
Riggio dott. Luigi, direttore di sezione;
Piazzini dott. ing. Roberto, ispettore principale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla rag. Italia Relandini nata Colussi, segretario principale.

Art. 2.

Ai componenti, non dirigenti, della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e delle leggi 5 giugno 1967, n. 417, e 14 agosto 1971, n. 1031, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1973 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1973
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 36

(1014)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1973, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 110, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Niccolucci dott. Ciro, primo dirigente.

Componenti:

Varani dott.ssa Dina nata Mezzasalma, direttore di sezione;
Buffa dott. Silvano, direttore di sezione;
Negro dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Mazzi dott. Renato, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal sig. Marco Di Girolamo, segretario capo.

Art. 2.

Ai componenti, non dirigenti, della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417, e 14 agosto 1971, n. 1031, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1973 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1973
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 323

(1015)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1973, n. **42**.

Contributo per la costruzione in Sulmona di una cappella votiva in memoria delle vittime civili di guerra.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla sezione provinciale dell'Aquila dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è assegnato un contributo di lire 1.000.000 per la costruenda cappella votiva nella cripta della chiesa « Madonna Pellegrina » eretta nell'ex piazzale della stazione ferroviaria di Sulmona.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in L. 1 milione, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 1499 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nel bilancio 1973 ed istituzione e iscrizione nel bilancio stesso nel titolo II — spese in conto capitale: sezione V — Azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2 — Giunta regionale; urganistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, categoria XI — trasferimenti, del capitolo n. 1998 denominato « Contributo per la costruzione in Sulmona di una cappella votiva in memoria delle vittime civili di guerra », con lo stanziamento di L. 1 milione.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 novembre 1973

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. **43**.

Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.

Art. 2.

La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicitazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonchè di esperti appositamente designati con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti determinazioni ed i conseguenti impegni di spesa.

La liquidazione viene effettuata, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal presidente della giunta o del consiglio.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 96 del bilancio per l'anno 1973 e con i corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 novembre 1973

CRESCENZI

(1078)

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1973, n. **44**.

Variazione al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 31 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1973, n. **45**.

Variazione al bilancio di previsione 1973 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 31 *dicembre* 1973)

(1079)

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1973, n. **46**.

Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alle regioni con i decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numeri 1035 e 1036.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni attribuite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e 30 dicembre 1972, n. 1036, sono disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 16 dello statuto regionale.

Art. 2.

Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) adegua, ogni tre anni, i limiti di reddito di cui alle lettere *c*) ed *e*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/72;

2) dispone, su proposta del competente Istituto autonomo per le case popolari, la riserva di una aliquota non superiore al 15% degli alloggi compresi nei programmi di intervento già approvati al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità.

La riserva può essere disposta anche in misure eccedenti il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei comuni, della provincia o degli istituti autonomi per le case popolari, destinati alla demolizione ed alla ristrutturazione sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio;

3) fornisce agli istituti autonomi per le case popolari le indicazioni ed i criteri per la determinazione delle quote *a*), *b*) e *c*) dei canoni di locazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1035/1972;

4) designa, assicurando la rappresentanza delle minoranze, i rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione del consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari;

5) determina le modalità per l'esercizio, da parte degli istituti autonomi per le case popolari, della vigilanza, con facoltà di sostituzione, sulle cooperative o loro consorzi, imprese e privati ai quali è affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3.

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) determina, nel quadro dei criteri generali predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e per la nomina dei collaudatori, che sarà effettuata d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici;

b) propone al Ministero dei lavori pubblici le autorizzazioni a variare, nel corso dell'attuazione dei programmi, il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile, determinato ai sensi della lettera *d*), dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972;

c) fissa la percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti esecutori, quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate;

d) designa, ai sensi dell'art. 57 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la parte eccedente la capacità di spesa degli istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi, e delle cooperative e dei loro consorzi, le società a prevalente partecipazione statale cui affidare l'esecuzione degli interventi, predisponendo altresì le relative convenzioni con le modalità previste dallo stesso art. 57; tali convenzioni dovranno essere preventivamente sottoposte al comitato per l'edilizia residenziale che potrà suggerire eventuali modifiche o integrazioni;

e) sovrintende all'esecuzione dei programmi regionali, esercitando, in relazione all'esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, dei loro consorzi regionali, delle cooperative edilizie e dei loro consorzi, nonchè degli altri enti, società e amministrazioni che concorrono all'attuazione dei programmi stessi;

f) provvede all'emissione, per il tramite dei competenti Istituti autonomi per le case popolari, dei bandi di prenotazione, in relazione agli stanziamenti effettuati per gli interventi elencati nell'art. 55, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e a favore di cooperative edilizie, ai sensi dell'art. 68, lettera *b*), della stessa legge, stabilendo i criteri per la formulazione delle graduatorie;

g) provvede, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari, nonchè gli Enti locali, all'istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie degli assegnatari, in conformità alle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dei decreti delegati di trasferimento dei poteri, in attuazione della legge 16 maggio 1970, n. 281;

h) promuove la costituzione dei consorzi regionali tra gli Istituti autonomi per le case popolari aventi sede nella Regione;

i) provvede alla unificazione a livello regionale degli schedari degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei soci assegnatari delle cooperative comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

1) designa, sentita la giunta, i rappresentanti della Regione in seno alle commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972;

2) nomina le commissioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972;

3) approva, su conforme deliberazione della giunta regionale, lo statuto del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari;

4) nomina, su conforme deliberazione della giunta, il presidente del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari; e, ove previsto dallo statuto, il vice presidente nonchè i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci.

Art. 5.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 dicembre 1973

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1973, n. 47.

Modifica dell'art. 28 della legge regionale n. 41 del 7 novembre 1973 recante nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 28 della legge regionale n. 41 del 7 novembre 1973 è così modificato:

L'aggiudicazione del contratto di cui al precedente articolo, mediante licitazione privata esperita dall'ufficio di presidenza tra istituti e compagnie assicuratrici che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo infortuni, è subordinata all'approvazione del consiglio regionale.

Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il presidente del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 dicembre 1973

CRESCENZI

(1080)

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1974, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1974, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione con effetto dal 1° gennaio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 gennaio 1974

CRESCENZI

(1081)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1974, n. **2.**

Proroga di leggi regionali recanti norme per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 25 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate dallo Stato nelle materie di cui alle leggi regionali:

N. 14 del 22 agosto 1972; n. 15 del 22 agosto 1972; n. 17 dell'8 settembre 1972; n. 18 dell'8 settembre 1972; n. 20 dell'8 settembre 1972; n. 22 del 16 ottobre 1972; n. 23 del 24 ottobre 1972; n 24 del 13 novembre 1972; n. 26 del 30 novembre 1972; n. 28 del 28 dicembre 1972, sono prorogate alle rispettive scadenze, per il periodo di nove mesi.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 gennaio 1974

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1974, n. **3.**

Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 25 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Generalità*)

La Regione, al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico anche a livello internazionale, eroga un contributo a favore degli allevatori e degli agricoltori per i danni causati da tali specie nel territorio della Regione.

Art. 2.

(*Specie animali*)

Le specie animali di cui al precedente art. 1) sono: l'orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanus), il lupo appenninico (canis lupus italicus), il cervo (cervus elaphus), il cinghiale (sus scrofa) e l'aquila reale (aquila chrysaetosu).

Art. 3.

(*Istruttoria*)

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono demandati agli ispettorati ripartimentali delle foreste per quanto riguarda il patrimonio zootecnico ed i soprassuoli boschivi e agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per quanto riguarda le colture in atto. Detti ispettorati riceveranno gli accreditamenti dei fondi dalla Regione.

Art. 4.

(*Ammontare del contributo*)

I danni causati al patrimonio zootecnico sono liquidati nella misura del 100 % del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno.

I danni causati alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100% del valore del prodotto perduto.

Art. 5.

(*Concorso di benefici*)

I contributi di cui al precedente articolo vanno considerati integrativi di quelli eventualmente concessi da altri enti ed associazioni per gli stessi danni.

Art. 6.

(*Esclusione del contributo*)

Non si fa luogo all'erogazione del contributo per alcun danno, qualora l'animale che lo ha determinato, venga ucciso dal proprietario del bene danneggiato o da chi per esso, tranne per casi di comprovata legittima difesa.

Art. 7.

(*Liquidazione dei danni: termini*)

La liquidazione dei danni prevista dalla presente legge va effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda agli ispettorati agrari e forestali.

Art. 8.

(*Stanziamento annuale*)

Per l'erogazione dei contributi viene stanziata la somma di L. 120 milioni per ogni esercizio finanziario a decorrere dal 1973.

Art. 9.

(*Norme finanziarie*)

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di L. 120 milioni dello stanziamento del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa per il 1973. La partita « indennizzi ai coltivatori operanti in territorio con faune protette », iscritta per 120 milioni nell'elenco n. 4 allegato al bilancio, è soppressa.

Nel bilancio 1973 e istituito ed iscritto il cap. n. 1925, denominato:

« Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico », al titolo II (spese in conto capitale), sezione V (azione ed interventi in campo economico), rubrica n. 2 (Giunta regionale — Agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne), categoria XI (trasferimenti), con lo stanziamento di 120 milioni.

Negli esercizi successivi al 1973 la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio regionale.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 gennaio 1974

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1974, n. 4.

Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (settimo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 25 *gennaio* 1974)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 5.

Erogazione per l'anno 1973 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 25 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, di concessione regionale e che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo ed internazionali concesso alla impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

Il contributo sarà erogato in relazione alle percorrenze effettuate, sino ad un massimo di L. 70 per autobus-chilometro entro i limiti di cui al successivo art. 7.

Ove il passivo risultasse inferiore a L. 70 per autobus - chilometro, il contributo sarà limitato al passivo accertato.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus - chilometro, relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale, nonchè alle corse bis effettuate e denunciate sulle linee medesime, con esclusione delle percorrenze relative a noleggio o prestazioni in subappalto.

Art. 3.

Il contributo sarà accordato alle imprese che al momento della liquidazione siano esercenti delle autolinee per le quali il contributo verrà concesso.

Sono escluse dal contributo le imprese che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla giunta regionale (dipartimento turismo, trasporti e sport) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

conto economico della gestione 1972 relativo a tutte le attività aziendali;

elenco di tutte le autolinee esercitate in concessione statale, regionale e comunale con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

copie delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento della IGE e della tassa di bollo relativa all'intero anno 1972;

elenco dei canoni postali e degli eventuali sussidi riscossi nel 1972 da comuni e altri enti;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 5.

Le imprese che hanno beneficiato della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 3, possono richiedere con apposita istanza in occasione della presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, acconti sui contributi. Detti acconti da corrispondersi in relazione alle percorrenze autorizzate ed effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 1973, non potranno comunque superare l'importo dei contributi corrispondenti per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1972.

Gli acconti potranno essere erogati dal ventesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di contributi.

Art. 6.

Le assegnazioni dei contributi e degli acconti verranno stabiliti dalla giunta regionale tenendo conto del preventivo parere espresso dalla commissione consiliare permanente per ciascuna richiesta.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della legge, che riguarda il solo esercizio 1973, valutabile in complessive L. 1.300.000.000, si provvede mediante prelevamento dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1973.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 è istituito ed iscritto, nel titolo II — spese in conto capitale; sezione V — azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2 — (giunta regionale — tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale) navigazione e porti lacuali; categoria XI — trasferimenti — il capitolo 1940 così denominato: « contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori » con lo stanziamento di L. 1.300.000.000.

Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1973, la partita « interventi nel campo dei trasporti », iscritta per L. 1.400.000.000, è ridotta a L. 100.000.000.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 gennaio 1974

CRESCENZI

(1282)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1974, n. 1.

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, per l'annata agraria 1973-74 e con decorrenza dal 1° ottobre 1973, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

Art. 2.

Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge l'ente di sviluppo in Campania può prestare fidejussione a favore dei coltivatori diretti, singoli ed associati, di cooperative agricole e associazioni di produttori.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'annata agraria 1973-74, con lo stanziamento recato al capitolo 639 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario 1973, la cui denominazione va così modificata: « Concorso regionale nella concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura ».

Art. 4.

I fondi di cui alla presente legge, non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 gennaio 1974

(645) CASCETTA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1974, n. 2.

Nuova determinazione dell'aliquota della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'aliquota della tassa regionale di circolazione istituita con legge 26 gennaio 1972, n. 1, viene stabilita nella misura del 50 % della corrispondente tassa erariale prevista dalle tariffe allegate al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 gennaio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. 3.

Istituzione delle comunità montane in Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori dei comuni della regione Campania, classificati montani a norma degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati, ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:

1) *Zona omogenea del Monte S. Croce*:

comuni in provincia di Caserta: Conca della Campania - Galluccio - Mignano Montelungo - Presenzano - Rocca D'Evandro - Roccamonfina - San Pietro Infine.

2) *Zona omogenea del Matese*:

comuni in provincia di Caserta: Ailano - Alife - Capriati a Volturno - Castello Matese - Ciorlano - Fontegreca - Gallo - Gioia Sannitica - Letino - Piedimonte Matese - Prata Sannita - Pratella - Raviscanina - San Gregorio Matese - San Potito Sannitico - Sant'Angelo d'Alife - Valle Agricola.

3) *Zona omogenea del Monte Maggiore*:

comuni in provincia di Caserta: Dragoni - Formicola - Giano Vetusto - Liberi - Pietramelara - Pontelatone - Roccaromana - Rocchetta e Croce.

4) *Zona omogenea del Titerno*:

comuni in provincia di Benevento: Cerreto Sannita - Cusano Mutri - Faicchio - Pietraroia - Pontelandolfo - San Lorenzello - San Lupo - San Salvatore Telesino.

5) *Zona omogenea Dell'Alto Tammaro*:

comuni in provincia di Benevento: Campolattaro - Castelpagano - Circello - Colle Sannita - Morcone - Santa Croce del Sannio - Sassinoro - Reino.

6) *Zona omogenea del Fortore*:

comuni in provincia di Benevento: Baselice - Buonalbergo - Castelfranco in Miscano - Castelvetere Val Fortore - Foiano Val Fortore - Ginestra degli Schiavoni - Molinara - Montefalcone di Valfortore - San Bartolomeo in Galdo - San Giorgio la Molara - San Marco dei Cavoti.

7) *Zona omogenea del Taburno*:

comuni in provincia di Benevento: Bonea - Bucciano - Cautano - Frasso Telesino - Moiano - Sant'Agata de' Goti - Solopaca - Tocco Caudio - Vitulano.

8) *Zona omogenea dell'Ufita*:

comuni in provincia di Avellino: Ariano Irpino - Carife - Casalbore - Castelbaronia - Flumeri - Greci - Montaguto - Montecalvo Irpino - San Nicola Baronia - San Sossio Baronia - Savignano Irpino - Scampitella - Vallata - Vallesaccarda - Villanova del Battista - Trevico - Zungoli - Frigento;

comune in provincia di Benevento: Apice.

9) *Zona omogenea dell'Alta Irpinia*:

comuni in provincia di Avellino: Andretta - Aquilonia - Bisaccia - Cairano - Calitri - Conca della Campania - Guardia Lombardi - Lacedonia - Monteverde - Morra De Sanctis - Rocca San Felice - Santo Andrea di Conza - Sant'Angelo dei Lombardi - Lioni - Teora - Torella Lombardi.

10) *Zona omogenea del Partenio*:

comuni in provincia di Avellino: Ospedaletto - Sant'Angelo a Scala - Mercogliano - Cervinara - Summonte - Torrioni - Pietrastornina - Rotondi - San Martino Valle Caudina;

comuni in provincia di Benevento: Arpaia - Forchia - Paolisi - Pannarano.

11) *Zona omogenea della Penisola Sorrentina*:

comuni in provincia di Napoli: Casola - Gragnano - Pimonte - Agerola - Castellammare di Stabia - Vico Equense - Piano di Sorrento - Sant'Agnello - Sorrento - Massalubrense - Lettere.

12) *Zona omogenea della Penisola Amalfitana*:

comuni in provincia di Salerno: Positano - Praiano - Furore - Conca dei Marini - Atrani - Scala - Ravello - Minori - Maiori - Vietri sul Mare - Cetara - Cava de' Tirreni - Nocera Superiore - Nocera Inferiore - Pagani - Sant'Egidio del Monte Albino - Corbara - Tramonti - Amalfi.

13) *Zona omogenea Vallo di Lauro e Baianese*:

comuni in provincia di Avellino: Lauro - Quindici - Moschiano - Taurano - Bracigliano - Sirignano - Quadrelle - Mugnano del Cardinale - Baiano - Avella;

comuni in provincia di Napoli: Visciano - Roccarainola;

comune in provincia di Salerno: Sarno.

14) *Zona omogenea Valle dell'Irno*:

comuni in provincia di Avellino: Monteforte Irpino - Forino - Solofra - Montoro Superiore - Montoro Inferiore;

comuni in provincia di Salerno: Giffoni Sei Casali - Castiglione dei Genovesi - Baronissi - Fisciano - Calvanico.

15) *Zona omogenea Terminio Cervialto*:

comuni in provincia di Avellino: Serino Santa Lucia di Serino - Santo Stefano del Sole - Sorbo - Serpico - Salza Irpina - Chiusano di San Domenico - San Mango sul Calore - Castelvetere sul Calore - Montemarano - Castelfranci - Cassano Irpino - Nusco - Bagnoli Irpino - Montella - Volturara Irpina;

comuni in provincia di Salerno: Olevano sul Tusciano - Acerno - Montecorvino Rovella - Giffoni Valle Piana.

16) *Zona omogenea alto e medio Sele*:

comuni in provincia di Avellino: Calabritto - Senerchia;

comuni in provincia di Salerno: Colliano - Laviano - Santomenna - Castelnuovo di Conza - Valva - Oliveto Citra - Contursi - Campagna - Caposele.

17) *Zona omogenea del Tanagro*:

comuni in provincia di Salerno: San Gregorio Magno - Ricigliano - Romagnano al Monte - Buccino - Salvitelle - Palomonte - Auletta - Gaggiano.

18) *Zona omogenea Vallo di Diano*:

comuni in provincia di Salerno: Polla - Sant'Arsenio - San Pietro al Tanagro - San Rufo - Teggiano - Monte San Giacomo - Sassano - Buonabitacolo - Casalbuono - Montesano sulla Marcellana - Padula - Sala Consilina - Atena Lucana - Sanza.

19) *Zona omogenea degli Alburni*:

comuni in provincia di Salerno: Postiglione - Controne Castelcivita - Aquara - Bellosguardo - Roscigno - Corleto Monforte - Sant'Angelo a Fasanella - Ottati - Petina - Sicignano degli Alburni - Serre.

20) *Zona omogenea Calore Salernitano*:

comuni in provincia di Salerno: Altavilla Silentina - Albanella - Capaccio - Trentinara - Rocca d'Aspide - Castel San Lorenzo - Felitto - Laurino - Sacco - Stio - Valle dell'Angelo - Piaggine - Magliano Vetere - Monteforte Cilento - Campora.

21) *Zona omogenea Alento e Monte Stella*:

comuni in provincia di Salerno: Ogliastro Cilento - Frignano Cilento - Laureana Cilento - Perdifumo Sessa Cilento - Omignano - Stella Cilento - Serramezzana - Pollica - San Mauro Cilento - Montecorice - Rutino - Lustra Cilento - Cicerale.

22) *Zona omogenea del Gelbison e del Cervati*:

comuni in provincia di Salerno: Ceraso - Vallo della Lucania - Novi Velia - Cannalonga - Moio della Civitella - Gioi - Perito - Orria.

23) *Zona omogenea del Mingardo*:

comuni in provincia di Salerno: Ascea - Pisciotta - Centola - Camerota - San Giovanni a Piro - Roccagloriosa - Celle di Bulgheria - San Mauro la Bruca - Futani - Montano Antilia - Laurito - Alfano - Cuccaro Vetere - Rofrano.

24) *Zona omogenea del Bussento*:

comuni in provincia di Salerno: Sapri - Torraca - Vibonati - Ispani - Santa Marina - Torre Orsaia - Morigerati - Tortorella - Caselle in Pittari - Casaletto Spartano.

Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea è costituita la comunità montana.

Art. 2.

Nella ipotesi che altri territori vengano classificati montani successivamente alla entrata in vigore della presente legge, si provvederà, con apposita legge regionale, alla loro assegnazione ad una delle zone omogenee di cui al precedente art. 1, ovvero ad altra zona omogenea da costituirsi con la stessa legge.

Art. 3.

L'attività delle comunità montane nella regione Campania, quali enti di diritto pubblico, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è disciplinata dalla presente legge regionale.

Art. 4.

Lo statuto della comunità montana è adottato, entro tre mesi dalla costituzione della comunità, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio generale di cui al successivo art. 7.

Lo statuto adottato a norma del comma precedente è approvato con legge regionale, entro tre mesi dalla adozione.

Con le stesse modalità si provvede alle modificazioni dello statuto.

Art. 5.

Lo statuto della comunità contiene tra l'altro:

a) la denominazione della comunità e la indicazione del comune dove esso ha sede;

b) la indicazione dei comuni che ne fanno parte;

c) gli scopi e le finalità particolari che la comunità intende perseguire nel quadro della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, ed in armonia con gli obiettivi ed i principi sanciti dallo statuto e dalla legislazione regionale in materia;

d) la composizione degli organi amministrativi e di controllo della comunità e la specificazione dei poteri e delle competenze loro spettanti. In ogni caso dovranno rientrare nelle competenze del consiglio generale della comunità:

1) l'elezione del presidente della giunta esecutiva e del collegio dei Revisori dei conti;

2) la nomina dei rappresentanti della comunità montana presso altri enti, organizzazioni o commissioni;

3) l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dello storno dei fondi da un capitolo all'altro;

4) l'approvazione dei piani e programmi annuali e pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della comunità e per lo sviluppo urbanistico, nonchè le eventuali modifiche e stralci;

5) la nomina del segretario e del tesoriere dell'ente;

6) l'alienazione e l'acquisto di immobili, nonchè i contratti di locazione di durata superiore a 5 anni;

7) la contrazione di mutui;

8) le modifiche allo statuto;

9) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della comunità;

10) le norme da osservarsi per la redazione ed approvazione dei regolamenti inerenti l'organizzazione degli uffici;

11) le norme generali ed i termini per la formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali: norme che, comunque, non possono essere in contrasto con i principi che disciplinano i bilanci degli Enti locali territoriali;

12) le norme e le modalità per la elaborazione, l'adozione e la pubblicazione del piano zonale di sviluppo e dei programmi annuali;

13) le modalità per la elezione e la revoca del presidente, della giunta esecutiva e dei suoi membri;

14) le ipotesi e le modalità di convocazione del consiglio generale e della giunta esecutiva in seduta ordinaria e straordinaria;

15) i criteri di strutturazione dell'organico degli uffici e le modalità per l'eventuale assunzione di personale;

16) la costituzione, il funzionamento e le competenze degli organismi di cui all'art. 17 della presente legge regionale

Art. 6.

Gli organi della comunità montana sono:

a) il consiglio generale;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il consiglio generale della comunità montana è formato da tre rappresentanti di ogni comune associato.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il numero dei rappresentanti è elevato a 5, se il territorio è totalmente montano.

Il consiglio dura in carica 5 anni.

Art. 8.

I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno.

Per la elezione dei componenti del consiglio generale della comunità montana ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

La minoranza deve essere rappresentata.

A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte del consiglio generale della comunità montana, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con un'unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.

In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, i suoi rappresentanti in seno alla comunità montana restano in carica fino al rinnovo del consiglio comunale.

Il numero dei componenti il consiglio generale della comunità, nel caso di costituzione di nuovi comuni nell'ambito del territorio della stessa comunità, viene integrato dai rappresentanti eletti dai consigli dei nuovi Comuni.

Art. 9.

La giunta esecutiva della Comunità è composta dal presidente della comunità e da un numero di membri non superiore a un quinto del consiglio generale della comunità stessa.

Art. 10.

Il presidente è il legale rappresentante della comunità convoca e presiede il consiglio generale e la giunta.

Nei casi di assenza ed impedimento egli è sostituito da un componente della giunta, designato a tal fine dalla stessa, con funzioni di vice-presidente.

Art. 11.

Il consiglio generale della comunità montana elegge nel proprio seno, all'infuori del Presidente e della giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti assicurando la presenza della minoranza.

Art. 12.

La comunità montana provvede alla costituzione dei propri uffici utilizzando personale di ruolo, comandato, dipendente dai comuni facenti parte della comunità, dalla provincia e dalla Regione.

Art. 13.

La comunità montana provvede a formulare il proprio piano zonale pluriennale di sviluppo economico-sociale conformemente a quanto disposto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in base alle indicazioni del piano regionale di sviluppo ed a quelle regionali in materia di programmazione.

Gli enti operanti nel territorio della comunità nell'elaborazione dei loro piani dovranno adeguarsi al piano di sviluppo predisposto dalla comunità.

Il piano zonale di sviluppo economico-sociale prevede, in particolare, le concrete possibilità di sviluppo dei vari settori economici e produttivi, nonchè il potenziamento delle strutture sociali e dei servizi.

Esso parte da un approfondito esame della realtà zonale e contiene, tra l'altro, il tipo, la localizzazione ed il presumibile conto degli investimenti atti a valorizzare ogni risorsa attuale e potenziale dei territori montani, nonchè, in armonia con le disposizioni regionali e nazionali, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati.

Art. 14.

La comunità montana può elaborare il piano urbanistico in armonia agli indirizzi della programmazione economica e nel rispetto dei vincoli e delle direttive risultanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale a scala maggiore.

Art. 15.

Le comunità montane, entro il 30 settembre di ogni anno, presenteranno programmi stralcio annuali, in armonia con il piano pluriennale, ai sensi dell'8° comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Entro i limiti risultanti dal correlativo stanziamento del bilancio regionale ed in armonia col programma di utilizzazione deliberato dal consiglio regionale, la regione ammette a finanziamento le opere risultanti dai predetti programmi annuali.

La previsione di cui al comma precedente può trovare applicazione anche nelle more della elaborazione del piano zonale di sviluppo sulla base di programmi annuali trasmessi alla Regione da ciascuna comunità entro il termine di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 16.

Nei limiti risultanti dall'apposito stanziamento di bilancio, la Regione ha facoltà di contribuire alle spese per la elaborazione dei piani zonali di sviluppo delle comunità montane costituite nel suo territorio.

Al medesimo fine la Regione può demandare le collaborazioni tecniche:

a) all'istituto regionale di studi e ricerche previsto dallo art. 67 dello statuto regionale;

b) all'ente di sviluppo in Campania, ad appositi comitati o gruppi di esperti, costituiti anche con la partecipazione di tecnici ed esperti designati dalle amministrazioni provinciali, dalle camere di commercio o da enti pubblici di sviluppo e di credito.

Art. 17.

Lo statuto della comunità montana provvede a determinare gli organismi tecnico-consultivi o di partecipazione democratica ai procedimenti decisionali, al fine di assicurare alle scelte della comunità ogni tipo di apporto che possa tornare utile sia sul piano tecnico-culturale che su quello della partecipazione delle associazioni professionali, sindacali e cooperativistiche alla politica di sviluppo della comunità.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la giunta esecutiva della comunità esprime parere di conformità di cui al precedente art. 13 della presente legge, anche in ordine ai piani ed ai programmi degli Enti operanti sul territorio della comunità montana.

Art. 19.

La comunità montana ha facoltà di affidare agli enti operanti sul territorio la progettazione e l'attuazione degli interventi previsti nei suoi programmi.

La Regione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, può delegare alle comunità montane funzioni amministrative in materia di infrastrutture e servizi a carattere intercomunale.

Art. 20.

I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli allo stesso fine destinati dal bilancio regionale sono ripartiti tra le comunità montane in base ai seguenti parametri:

a) per 3/12 in rapporto diretto alla superficie territoriale montana;

b) per 3/12 in rapporto diretto alla popolazione montana;

c) per 3/12 in rapporto diretto agli indici di disoccupazione e di emigrazione;

d) per 3/12 in rapporto diretto allo stato di dissesto idrogeologico.

Alla determinazione della ripartizione in conformità dei parametri precedenti provvede annualmente con propria deliberazione la giunta regionale sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale.

Art. 21.

La comunità montana affida il proprio servizio di tesoreria ad un istituto od azienda di credito.

Il relativo disciplinare è approvato con deliberazione del consiglio generale.

Art. 22.

L'uso dei beni della comunità di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è disciplinato dal regolamento approvato dal consiglio generale.

Art. 23.

Il controllo sugli atti delle comunità montane è disciplinato dalla legge regionale 24 marzo 1972, n. 4.

Art. 24.

I consigli comunali dei comuni compresi in ciascuna comunità montana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno a nominare i propri rappresentanti così come previsto dal precedente art. 8.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su convocazione del presidente della giunta regionale, si terrà presso la sede dell'amministrazione provinciale della provincia in cui ricade la maggior parte della comunità montana, la prima riunione del consiglio generale della comunità stessa.

Il consiglio generale nella prima seduta provvede:

a) alla elezione del presidente provvisorio;

b) alla elezione della giunta esecutiva provvisoria che sarà composta da un minimo di sette membri;

c) alla scelta della sede provvisoria della comunità.

Il presidente provvisorio e la giunta esecutiva provvisoria restano in carica fino all'approvazione dello statuto da parte della Regione.

La nomina del presidente provvisorio e della giunta esecutiva provvisoria è deliberata con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla comunità ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la prima seduta funge da presidente il consigliere più anziano di età; funge da segretario il segretario dell'amministrazione provinciale o un suo delegato.

Da segretario delle sedute successive alla prima, fino all'approvazione dello statuto, funge il segretario comunale del comune sede provvisoria della comunità.

Art. 25.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 è stabilito in lire unmiliardonovecentomilioni e graverà sullo stanziamento di pari importo di cui al cap. 647, tit. II, sez. VI, cat. X, del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 14 gennaio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. 4.

Interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di venire incontro alle categorie interessate al turismo e alla ristorazione la Regione è autorizzata ad effettuare interventi per:

1) contributi a fondo perduto in favore dei soggetti indicati ai successivi articoli 3, 8 e 9;

2) contributi in c/interesse per prestito a tasso agevolato in favore dei soggetti e delle categorie indicati nel successivo art. 4.

Art. 2.

Le categorie ammesse alle provvidenze straordinarie di cui all'articolo precedente sono:

a) esercenti di impianti ricettivi a conduzione annuale (alberghi, pensioni, locande, stabilimenti termali privati);

b) esercenti di impianti a conduzione stagionale (alberghi, pensioni, locande, stabilimenti termali privati);

c) esercenti di impianti ricettivi complementari (villaggi turistici, case per ferie, ostelli per la gioventù);

d) esercenti parchi di campeggio, caravanning, stabilimenti balneari;

e) esercenti aziende della ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde esclusi quelli degli esercizi ricettivi);

f) uffici viaggio, turismo e navigazione e gestori trasporti turistici;

g) guide, interpreti, corrieri, portatori alpini;

h) dipendenti delle aziende di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del presente articolo.

Art. 3.

(*Contributi a fondo perduto*)

Alle guide, interpreti, corrieri e portatori alpini muniti di regolare licenza di esercizio della professione ed operanti nell'ambito territoriale della regione verranno concessi contributi a fondo perduto nella misura di L. 300.000 procapite.

Art. 4.

(*Contributi in c/interesse*)

Le categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 2 possono richiedere, con le modalità appresso indicate, agli istituti bancari, operanti nel settore, prestiti della durata massima di anni cinque, a tasso agevolato di interesse del 3 % e da contrarsi nelle seguenti misure con gli istituti di medio credito:

per le categorie di cui alla lettera *a*) e *b*) nella misura di lire duecentocinquantamila per ogni posto-letto, come risulta da modelli di denuncia fatta agli EE.PP.T. per la classifica relativa al biennio 1973-74, fino al limite massimo di L 30 milioni di prestito;

per le categorie di cui alle lettere *c*) e *d*) nella misura di 2 milioni per ogni dipendente regolarmente iscritto nel libro paga e matricola al 20 agosto 1973;

per le categorie di cui alla lettera *e*), comprese le aziende a conduzione familiare il prestito è concesso nella misura di L 3 milioni; per le aziende della medesima categoria con personale dipendente superiore a cinque unità desunte dal libro paga e matricola alla data del 20 agosto 1973, il prestito è aumentato di lire duecentomila per ogni unità in più;

per le categorie di cui alla lettera *f*) nella misura di lire 1 milione per ogni dipendente regolarmente iscritto nel libro paga e matricola al 20 agosto 1973; per le agenzie di viaggio e le società o cooperative di trasporto turistico con meno di cinque dipendenti, il prestito agevolato può raggiungere la misura di L 5 milioni.

Al pagamento della differenza di tasso praticato dagli istituti di credito provvede la Regione, nella misura non superiore al 7 per cento.

Art. 5.

I benefici di cui al n. 2 dell'art. 1 della presente legge possono essere concessi anche con garanzie ipotecarie di grado II o successivo sull'immobile aziendale o su beni extra aziendali.

La Regione, per effetto dei benefici di cui al comma precedente, è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie per i prestiti di cui all'art. 4 della presente legge, entro il limite del 30 % delle eventuali perdite, che l'istituto bancario dimostri di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni del debitore o degli eventuali coobbligati.

Art. 6.

L'ammortamento del prestito avviene in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interesse.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi a fondo perduto devono essere indirizzate agli enti provinciali per il turismo competenti per territorio che ne curano l'inoltro alla Regione dopo aver effettuato una prima, sommaria istruttoria.

Le domande per la concessione di prestiti devono pervenire alla Regione tramite gli enti provinciali per il turismo, competenti per territorio, con le modalità stabilite dalla convenzione che la Regione stipula con gli appositi istituti bancari e che saranno rese note al pubblico tramite gli enti provinciali per il turismo.

Le domande di cui sopra devono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della presente legge e sino al termine massimo di sei mesi da esso.

Art. 8.

Agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, a compensazione delle minori entrate relative all'imposta di soggiorno ed al contributo speciale di cura possono essere assegnati particolari contributi.

Art. 9.

La Regione concede contributi a fondo perduto ai dipendenti delle aziende di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 2 della presente legge che, alla data del 20 agosto 1973, erano in servizio con contratto stagionale o a termine e siano stati licenziati prima della scadenza del contratto.

A ciascun dipendente di cui al precedente comma viene corrisposta una indennità di L. 3.000 per ogni giornata a decorrere dalla data di anticipato licenziamento sino al termine del contratto, anche sotto forma di indennità per partecipazione a corsi di aggiornamento e di riqualificazione istituiti dalla Regione, oltre al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali sino alla maturazione del diritto alla indennità di disoccupazione.

La Regione concede, altresì, contribuiti a fondo perduto di L. 300.000 per ciascun dipendente dei medesimi settori in servizio alla data del 20 agosto 1973 con contratto a tempo indeterminato o come percentualista, che sia stato licenziato o sospeso per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in L. 4.600 milioni di cui:

L. 90.000.000, per i contributi a fondo perduto alle guide, interpreti, corrieri e portatori alpini (art. 3);

L. 200.000.000, per i contributi agli EE.PP.T. e alle AA. AA.S.C.T. (art. 8);

L. 710.000.000, per i contributi a fondo perduto ai dipendenti delle Aziende di cui all'art. 9;

L. 3.500.000.000, in c/interessi alle categorie di cui all'articolo 4;

L. 100.000.000, per le garanzie di cui all'art. 5, comma secondo.

Si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, con la somma di L. 1.000 milioni iscritta sul cap. 691/*bis*, sez. VIII, rubrica 3ª, cat. X, di cui:

L. 90.000.000, per contributi a fondo perduto alle guide, interpreti, corrieri e portatori alpini (art. 3);

L. 200.000.000, per contributi agli EE.PP.T. e alle AA.AA. S.C.T. (art. 8);

L. 300.000.000, per i contributi a fondo perduto ai dipendenti delle Aziende di cui all'art. 9;

L. 410.000.000, in c/interessi alle categorie di cui all'articolo 4.

Per l'esercizio 1974 si provvederà con uno stanziamento di L. 1.400.000.000 (di cui L. 410.000.000 per l'art. 9 e L. 990.000 000 per l'art. 4).

Per l'esercizio 1975 L. 800.000.000 (art. 4).

Per l'esercizio 1976 L. 700.000.000 (art. 4).

Per l'esercizio 1977 L. 600.000.000 (art. 4) e L. 100.000.000 (art. 5, secondo comma).

Art. 11.

Le somme non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 12.

Le provvidenze di cui alla presente legge non si applicano ove analoghe provvidenze siano previste da leggi statali.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 14 gennaio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 5.

Concessione del trattamento di missione al personale statale proveniente da servizi centrali e periferici non trasferiti ed al personale comandato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dello Stato, proveniente da servizi centrali o periferici non trasferiti alle regioni, messo a disposizione della regione Campania, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972 e destinato a sede diversa da quella di provenienza, nonchè al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, numero 62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, è corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio e fino alla data di effettiva immissione nei ruoli regionali, la indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, relativo all'anno finanziario 1973, è stabilito in L. 48.000.000 per il personale in servizio presso il consiglio regionale e graverà sul cap. 4, tit. I - rubr. 1, cat. 2; per il personale in servizio presso la giunta è stabilito in L. 260.000.000 e graverà sul capitolo 20, tit. 1 - rubr. 3, cat. 2; per il personale in servizio presso il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate di controllo è stabilito in L. 89.400.000 e graverà sul cap. 49, rubrica 4, cat. 2, il cui stanziamento con la presente legge viene incrementato di L. 81.000.000 mediante storno dal cap. 47, il cui stanziamento viene così ridotto a L. 1.796.561.000.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 gennaio 1974

CASCETTA

(793)

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1973, n. **53.**

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 31 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 1974, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1974 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentato all'assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrarà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1974. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1973.

GIUMMARRA

(740)

LEGGE 29 dicembre 1973, n. **54.**

Provvedimenti per i centri di assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1974 e fino a quando non sarà diversamente provveduto, i centri di assistenza agricola operanti in Sicilia istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno continuano ad espletare i compiti e le attività fin qui svolti presso i consorzi di bonifica.

La Regione siciliana assume tutte le funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno e subentra a quest'ultima nelle concessioni stipulate dalla stessa con i consorzi di bonifica e provvede a vigilare sulla prosecuzione dei programmi.

Art. 2.

Le attrezzature ed ogni altro bene in atto in dotazione ai suddetti centri continuano ad essere utilizzati per le finalità dell'assistenza tecnica.

Art. 3.

All'onere di 800 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle assegnazioni per l'anno 1973 a carico del fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri ricadenti negli esercizi futuri si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni successive sul medesimo fondo.

Il presidente della Regione è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1973.

GIUMMARRA

D'ALIA

LEGGE 29 dicembre 1973, n. **55.**

Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, recante norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza prevista dall'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1, recante norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo, è rinviata al 30 giugno 1974.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1973.

GIUMMARRA

D'ALIA

LEGGE 29 dicembre 1973, n. **56.**

Provvedimenti a favore dei pescatori e armatori singoli e associati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, i cui natanti siano iscritti, alla data della pubblicazione della presente legge, presso compartimenti marittimi siciliani e siano forniti di licenza da pesca regolarmente convalidata dalle competenti autorità marittime, vengono concessi contributi per attività peschereccia esercitata durante il periodo 1° ottobre 1973-31 dicembre 1974.

Art. 2.

Il contributo è rapportato alla effettiva attività svolta e pertanto viene calcolato nella misura di lire 2.650 per ogni quintale di gasolio consumato dal 1° ottobre al 31 dicembre 1973 e di lire 1.150 per ogni quintale di gasolio consumato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio della provincia ove risiede il richiedente o ha sede la società con periodicità bimestrale, sulla base del documento attestante l'effettivo consumo vistato dall'ufficio della dogana.

Art. 4.

Il contributo, in ogni caso, non può essere rapportato ad un quantitativo di carburante superiore del 20 per cento a quello prelevato dal pescatore o armatore nel periodo di tempo corrispondente dell'anno precedente.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma di cui al successivo articolo fra le camere di commercio della Regione, sulla base del carburante impiegato in ciascuna provincia per l'esercizio dell'attività peschereccia nell'anno precedente.

Art. 6.

All'onere di lire 1.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale dell'amministrazione regionale siciliana per l'anno finanziario 1972 approvato con la relativa legge regionale.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

(741)

LEGGE 29 dicembre 1973, n. **57**.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dal calzaturificio Leone di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 12 *gennaio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso l'azienda « Giuseppe Leone » di Palermo corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, riservati ai lavoratori della ditta Leone già assistiti dalle leggi regionali 22 marzo 1973, n. 8, e 26 maggio 1973, n. 25, e che risultino disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato di disoccupazione dei lavoratori sarà accertato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo.

I corsi avranno la durata di 280 giorni effettivi a partire dal 1° febbraio 1974 e la loro gestione verrà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione o all'Ente gestione addestramento professionale (EGAP) o all'Istituto addestramento lavoratori (IAL) o all'Ente nazionale Acli per l'istruzione professionale (ENAIP).

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi sarà corrisposto un assegno giornaliero, pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto della cessazione dell'attività dell'azienda Leone, per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio e genitore a carico.

Art. 3.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattia (INAM) per assicurare l'assistenza di malattia, per la durata dei corsi, ai lavoratori e ai loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 160 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

Per la liquidazione dell'assegno giornaliero e della indennità di carico familiare, di cui all'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare all'Ente gestore prescelto le somme occorrenti, dietro presentazione dei fogli paga mensili vistati dall'ispettorato provinciale del lavoro.

Gli enti gestori dovranno presentare all'assessore regionale del lavoro e della cooperazione la rendicontazione delle somme ad essi accreditate e delle corrispondenti erogazioni.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione siciliana per lo anno finanziario 1972 approvato con la relativa legge regionale.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

LEGGE 29 dicembre 1973, n. **58**.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta « Società Piedigrotta » di Caltanissetta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 12 *gennaio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso la società Piedigrotta di Caltanissetta corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già occupati presso l'azienda all'atto della cessazione dell'attività.

I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi a partire dal 1° febbraio 1974 e la loro gestione verrà affidata dall'assessore alla stessa azienda società Piedigrotta.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente art. 1 è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della sospensione dell'attività, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio a carico.

Per il periodo che va dal 1° novembre 1973 all'inizio dei corsi sara corrisposta una indennità di lire 70 mila mensili. Per i mesi già maturati l'indennità sarà corrisposta in unica soluzione.

Art. 3.

L'azienda società Piedigrotta è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie (INAM), per assicurare l'assistenza di malattia per la durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento ai lavoratori e loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industriale.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

Per la liquidazione dell'indennità e dell'assegno spettanti a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare mensilmente al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dallo avvenuto pagamento degli assegni e delle indennità spettanti, giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di sospensione dal lavoro dei lavoratori.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno 1972, approvato con la relativa legge regionale.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1973

GIUMMARRA

(742) D'ACQUISTO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. 39.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 5 marzo 1973 - Norme sugli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 5 marzo 1973 recante norme sugli asili-nido viene così modificato: « Il personale addetto all'assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale, deve essere in possesso del diploma di maestra di asilo o di vigilatrice di infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria vigilatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale, o di maturità tecnica femminile (specializzazione dirigenti di comunità) ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1973

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 dicembre 1973.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **40.**

Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio - Norme per la concessione di particolari agevolazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere le finalità di cui all'art. 45, secondo comma, dello statuto e al fine di predisporre le infrastrutture complementari all'attività turistica, la Regione predispone un piano della durata di anni tre nel quadro della programmazione regionale per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio.

In particolare il piano prevede:

a) la costruzione — con priorità per i comuni che ne siano completamente sprovvisti — di impianti sportivi, l'ampliamento o il miglioramento della agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste ed altri impianti da destinare in genere all'attività sportiva;

b) l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico-sportive.

Art. 2.

Il piano di cui all'art. 1 della presente legge è articolato in programmi operativi annuali ed è finanziato con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nel bilancio di previsione della Regione a partire dall'anno 1973.

Per il finanziamento del piano sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 175.000.000 per l'esercizio 1973;
L. 350.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 350.000.000 per l'esercizio 1975.

Art. 3.

Presso la Regione è costituito un comitato tecnico regionale per lo sport con il compito di predisporre:

a) lo schema di piano di cui all'art. 1;

b) i programmi operativi annuali.

Art. 4.

Compongono il comitato di cui all'art. 3:

1) l'assessore regionale allo sport o un suo rappresentante;

2) il presidente della commissione consiliare per lo sport;

3) gli assessori regionali ai lavori pubblici, alle finanze, all'assetto del territorio, alla pubblica istruzione, agli enti locali o loro rappresentanti;

4) il delegato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

5) un consigliere regionale per ognuno dei gruppi politici rappresentati al consiglio regionale;

6) i rappresentanti degli enti di propaganda sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, designati dalle rispettive presidenze centrali;

7) un medico sportivo designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità sentita la Federazione dei medici sportivi;
8) un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo;
9) il sovrintendente regionale della pubblica istruzione o un suo delegato;
10) un rappresentante delle associazioni regionali dei comuni delle province;
11) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative per i lavoratori dipendenti;
12) un rappresentante delle organizzazioni regionali di categorie più rappresentative per i lavoratori autonomi.

I componenti del comitato di cui al comma precedente sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore allo sport e su conforme deliberazione della giunta medesima.

I componenti del comitato durano in carica tre anni salvo quelli di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5).

Art. 5.

L'assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca fa parte per la materia di sua competenza del comitato di cui allo art. 4 della presente legge.

Art. 6.

Il piano ed i programmi operativi annuali sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta sentite le amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 7.

Per l'acquisto dell'area occorrente, nonchè per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento dell'agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste ed altri impianti sportivi in genere di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, loro consorzi e comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contributi in conto capitale.

I contributi di cui al comma precedente non potranno essere superiori:

all'80 per cento del costo globale dell'opera ove questo non superi i 20 milioni;

al 40 per cento del costo globale dell'opera ove questo sia compreso fra i 40 e i 70 milioni;

al 30 per cento del costo globale dell'opera ove questo superi i 70 milioni.

Art. 8.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 7 verrà disposta per il 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori, per il 30 per cento allo stato di avanzamento e per il residuo 30 per cento dopo il collaudo dell'opera.

Art. 9.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 7, secondo le modalità previste dall'art. 8, la Regione delega le amministrazioni provinciali ad esercitare le funzioni di coordinamento e di controllo sulla realizzazione delle opere previste dalla presente legge.

L'erogazione dei contributi prevista dall'art. 7, secondo le modalità dell'art. 8, viene effettuata sulla base delle indicazioni date dai consigli provinciali nel rispetto dei piani e dei programmi operativi annuali previsti dall'art. 6 della presente legge.

Art. 10.

Per gli interventi di cui all'art. 7 relativi all'acquisto dell'area occorrente per gli impianti sportivi, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti da parte dell'amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e ad ogni altro effetto di legge.

Art. 11.

Per l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico-sportive di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, possono essere concessi a comuni, loro consorzi e comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contributi in misura non superiore all'80 per cento del costo relativo fino ad un massimo di L. 4.000.000.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere accompagnate da un analitico preventivo di spesa.

La liquidazione del contributo ha luogo in unica soluzione ad avvenuta installazione delle attrezzature.

Art. 12.

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 ha priorità assoluta su altri tipi di intervento.

Art. 13.

La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata tramite la giunta provinciale con il parere del consiglio competente corredata:

del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
del preventivo di spesa;
del piano finanziario.

Art. 14.

Nell'esercizio delle funzioni delegate della presente legge i consigli provinciali si atterranno alle direttive impartite dalla giunta regionale.

Art. 15.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 16.

Nello stato di previsione di spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 è istituito il seguente capitolo da iscriversi nel titolo di nuova istituzione: « Contributi ai comuni, loro consorzi e comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi ».

A favore del suddetto capitolo viene stanziata la somma di L. 300 milioni per l'anno finanziario 1973, da prelevare dal fondo globale, capitolo 2981 e L. 350 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1973

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 dicembre 1973.

(747)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1974, n. 3.

Interventi a favore dei pescatori di mestiere e contributi annuali al Centro regionale umbro di assistenza tecnico-amministrativa e ricerche di mercato per le attività cooperative della pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli interventi previsti dalle leggi vigenti e concernenti i pescatori di mestiere delle acque interne, è disposto un finanziamento annuo di L. 42.000.000 a favore dei pescatori autonomi e delle cooperative di pescatori rispettivamente residenti o aventi sede nella regione.

I fondi sono così ripartiti:

a) L. 15.000.000 per compensazione del mancato guadagno in caso di malattia, infortunio o divieti temporanei dell'autorità all'esercizio della pesca di mestiere;

b) L. 12.000.000 per concorso nelle spese per l'acquisto di carburanti;

c) L. 5.000.000 per concorso nelle spese di funzionamento degli incubatori;

d) L. 2.000.000 per concorso nelle spese di funzionamento degli stabulatori;

e) L. 8.000.000 per assistenza tecnico-amministrativa e per ricerche di mercato.

Gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) riguardano i singoli pescatori di mestiere, autonomi o associati in cooperative.

Gli interventi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) riguardano le cooperative di pescatori ed il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

Per accedere ai contributi di cui alle lettere *a*) e *b*), i soggetti interessati debbono aver adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250.

Art. 2.

L'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della presente legge sono delegate ai comuni interessati.

Per l'esercizio della delega i comuni circumlacuali del Trasimeno costituiscono una commissione intercomunale a cui parteciperà una rappresentanza del consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno. La commissione si avvarrà dell'assistenza tecnica del consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

I soggetti interessati debbono rivolgere domanda al comune nel cui territorio risiedono o hanno la propria sede, allegando alla medesima la documentazione giustificante l'assegnazione del contributo.

I comuni delegati potranno avvalersi, nell'esercizio della delega, di pareri espressi da apposite commissioni composte da rappresentanti dei lavoratori e delle cooperative operanti nel settore.

I finanziamenti di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 della presente legge sono erogati al centro regionale umbro di assistenza tecnico-amministrativa e ricerche di mercato per le attività cooperative della pesca.

Art. 3.

I fondi stanziati sono ripartiti tra gli enti delegati sulla base del numero dei pescatori di mestiere residenti nei rispettivi territori desunto dagli elenchi di cui all'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250.

All'inizio di ogni anno la giunta regionale provvede al riparto e alla assegnazione dei fondi agli enti delegati.

Art. 4.

Qualora le amministrazioni interessate non adempiano allo espletamento delle funzioni loro delegate con la presente legge, la giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un breve termine, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza delle amministrazioni stesse.

Entro i tre mesi successivi alla fine di ciascun anno gli enti delegati sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate allegando una relazione illustrativa sull'attività svolta.

Art. 5.

L'onere annuo di L. 42.000.000 derivante alla Regione per la attuazione della presente legge farà carico al bilancio dello esercizio 1974 e di quelli successivi, con imputazione al cap. 88, di nuova istituzione, denominato « Interventi a favore dei pescatori di mestiere ».

All'onere medesimo si farà fronte con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 11 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 dicembre 1973 (atto n. 882) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 10 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1974, n. **4**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 e, comunque fino e non oltre il 31 marzo 1974, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1974, presentato dalla giunta regionale all'esame del consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 15 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 novembre 1973 (atto n. 872) e 21 dicembre 1973 (atto n. 915) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 14 gennaio 1974.

(873)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1974, n. **1**.

Programma di interventi straordinari, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il programma di interventi straordinari, allegato alla presente legge, da realizzarsi dai soggetti e nelle zone individuati nello stesso allegato, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Art. 2.

Alla spesa di L. 3.600 milioni si fa fronte con l'entrata di pari importo, proveniente dall'assegnazione disposta dal C.I.P.E. con deliberazione 7 marzo 1972, iscritta al capitolo 79/*ter* del bilancio di spesa della Regione Esercizio 1972.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 10 gennaio 1974

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1974, n. 2.

Provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fabbricati rurali ad uso abitazione

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, possono essere concessi contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad uso abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, di mezzadri e di imprenditori agricoli affittuari in conformità all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Nella concessione dei contributi e data preferenza ai titolari di aziende di recente costituzione o ampliamento mediante le provvidenze a favore della proprietà diretto-coltivatrice e ai giovani imprenditori.

I contributi non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile, comunque non superiore a 10 milioni di lire per ciascuna opera, il contributo puo essere concesso nella misura massima del 30 per cento, elevabile al 40 per cento per le opere da realizzare in territori dichiarati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Approvvigionamento idrico e viabilità minore

Per la realizzazione di opere di approvvigionamento di acqua potabile al servizio di una pluralità di aziende agricole e per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali possono essere concessi contributi in conto capitale, in conformità all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il contributo può essere accordato nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che non puo comunque superare i 30 milioni di lire.

Art. 3.

Elettrificazione agricola

Per la costruzione ed il potenziamento di elettrodotti rurali possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che comunque non può essere superiore a L. 30 milioni.

La realizzazione di detti impianti, ivi comprese le cabine di trasformazione, le reti di adduzione, di distribuzione e gli allacciamenti fino alle singole utenze per usi di illuminazione e di forza motrice, deve essere connessa con esigenze di interesse economico-agricolo.

Ai benefici di cui al primo comma sono ammesse con preferenza le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole, che assicurino un più diffuso soddisfacimento delle esigenze sociali e produttive.

Art. 4.

Sviluppo dell'irrigazione

Per l'esecuzione delle opere di adduzione e di distribuzione delle acque a scopo irriguo, a servizio di una pluralità di aziende agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale, in armonia con l'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Detta spesa non può superare i 30 milioni di lire per opera.

Art. 5.

Preferenze

Nella concessione dei contributi, di cui agli articoli 2, 3 e 4 sarà data preferenza alle iniziative che interessano i coltivatori diretti, i fittavoli, i mezzadri e gli imprenditori agricoli affittuari.

La concessione stessa comporta, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sovvenzionata e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 6.

Presentazione delle domande e istruttoria

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sono dirette al presidente della Regione tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che provvede all'istruttoria e all'accertamento della esecuzione dei lavori. I contributi sono concessi dalla giunta regionale ed erogati dal presidente della Regione con proprio decreto.

Le domande per i contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmesse dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura ai presidenti delle amministrazioni provinciali o ai presidenti delle comunità montane quando queste saranno operanti, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

In ogni provincia è costituita una commissione, nominata con decreto del presidente della Regione, presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da tre rappresentanti dei produttori agricoli, scelti dalla giunta provinciale su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La commissione esamina le domande e le trasmette alla giunta regionale con parere motivato, proponendo, se del caso, un ordine di priorità nell'accoglimento delle stesse.

Art. 7.

Istruttoria delle domande nelle comunità montane

Le commissioni di cui all'articolo precedente sono sostituite, per i territori ricadenti in comunità montane, quando queste saranno operanti, da commissioni presiedute dai presidenti delle comunità montane e composte da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da tre rappresentanti dei produttori agricoli, scelti dalla giunta delle comunità montana su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

La spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge è determinata per gli esercizi 1973 e 1974 in L. 1.700 milioni e così ripartiti:

L. 400 milioni per gli interventi di cui all'art. 1;
L. 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 2;
L. 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 3;
L. 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 4.

Per l'esercizio 1975 la spesa ammonterà a L. 2.000 milioni, ripartiti come al comma precedente salvo lo stanziamento per gli interventi di cui all'art. 3 che è elevato a L. 800 milioni.

Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte per lo esercizio 1973 mediante utilizzazione dei fondi stanziati ai capitoli 213-*bis*, 228-*bis*, 228-*ter* e 215 del bilancio di spesa dello esercizio stesso.

La spesa afferente agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Le somme stanziate annualmente e non impegnate durante l'esercizio di competenza vanno iscritte in aggiunta agli stanziamenti dei successivi esercizi.

Art. 9.

Integrazione legge regionale 11 *maggio* 1973, *n.* 13 (*Interventi a favore dell'agricoltura*)

Il primo comma dell'art. 20, della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, è così modificato:

« I mutui e i prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e alla legge 26 maggio 1965, n. 590 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 10 gennaio 1974

TOMELLERI

(792)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. 3.

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare monumentale della città di Venezia. Proroga del termine di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13, è prorogato al 31 dicembre 1974.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 18 gennaio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. 4.

Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 25 gennaio 1973, n. 4, dal titolo « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura» è rifinanziata per l'esercizio 1974 con lo stanziamento della somma di L 1.200 milioni.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L 1.200 milioni, si farà fronte con l'apposito stanziamento previsto al capitolo 594 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

Le somme stanziate all'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per l'esercizio 1973 ed eventualmente non impegnate possono essere utilizzate nell'esercizio 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 18 gennaio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 23 *gennaio* 1974)

(1122)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1974, n. 4.

Adesione della regione Emilia-Romagna alla lega regionale per le autonomie e i poteri locali e all'associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 19 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La regione Emilia-Romagna, al fine di meglio recepire le istanze degli enti locali e delle altre formazioni della società civile emiliano-romagnola, che tendono a realizzare lo sviluppo economico e culturale dell'intera comunità regionale e il progresso civile e democratico attraverso il potenziamento delle istituzioni repubblicane, aderisce alla lega regionale per le autonomie e i poteri locali, avente sede in Bologna.

La regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo democratico della società, aderisce altresì all'associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, con sede in Roma, che mira alla salvaguardia di una effettiva autonomia delle comunità territoriali locali prevista dalla Costituzione e al rafforzamento dello spirito democratico delle istituzioni repubblicane.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1974 rispettivamente a L. 11.600.000 per quanto attiene all'adesione alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali e a L 6.000.000 per quanto attiene all'adesione all'associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, fanno carico all'apposito capitolo di spesa « Enti, organizzazioni e associazioni che perseguono scopi di interesse per la Regione » istituito nello stato di previsione della spesa a partire dall'esercizio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 gennaio 1974

FANTI

(790)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740410)